

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 21 marzo 2015



APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore 21/03/15 P. 1 Il peccato di continuità Giorgio Santini 1

OPERE PUBBLICHE

Sole 24 Ore 21/03/15 P. 9 Tav Firenze, falsificati i permessi paesaggistici 3

RIFORMA CATASTO

Sole 24 Ore 21/03/15 P. 17 Confedilizia: serve controllo rigoroso 4

PROFESSIONISTI

Italia Oggi 21/03/15 P. 25 Sul segreto professionale barriera difensiva Antonio Ciccia 5

TRIBUTARISTI

Italia Oggi 21/03/15 P. 34 La Lapet un passo avanti Lucia Basile 6

L'ANALISI

Il peccato di continuità

di **Giorgio Santilli**

Se confrontato ai suoi predecessori, Maurizio Lupi è stato un buon ministro delle Infrastrutture, ma ha scontato il grave limite di

aver agito troppo in continuità con la gestione di un ministero che è un gigante malato e addormentato.

Continua ► pagina 7



L'ANALISI

Giorgio Santilli

Il peccato di continuità e l'occasione mancata

► Continua da pagina 1

Una situazione che avrebbe richiesto atti di rottura e rifondazione molto più drastici. Al suo arco Lupi può mettere alcuni successi politici di tutto rispetto come la partita Alitalia-Etihad, il varo dell'Autorità di regolazione dei trasporti che giaceva in Parlamento da 15 anni, l'approvazione del fondamentale piano aeroporti chiuso nei cassetti ministeriali da 5 anni, lo sblocco delle manutenzioni Anas e Fs che erano state vergognosamente azzerate, un gruzzolo di risorse di tutto rispetto (ha parlato ieri di 14 miliardi) nei quasi due anni di ministero (prima con Letta, poi con Renzi). Nonostante questi risultati lusinghieri, il giudizio sul ministero Lupi resta quello di un'occasione mancata: oltre ogni valutazione giudiziaria ed etica, è stata proprio la conferma della centralità di Ercole Incalza a impedirgli un vero approccio riformatore. Ieri Lupi ha detto di aver avviato la riforma della legge obiettivo e del piano delle grandi opere che avrebbe trovato conferma nel prossimo Def Infrastrutture, ad aprile, ma Lupi ha già firmato due Def Infrastrutture (sempre elaborati con Incalza) senza dare il segno di un cambiamento di rotta. Anche visivamente, quei documenti sono quelli del passato.

Bisognava agire molto più in fretta e non perdere altri due anni per riformare

una legge che ha largamente fallito (solo l'8% delle opere completate). Il fallimento lo ha confermato in fondo lo stesso Lupi ieri in Parlamento: non senza retorica ha rivendicato a quella legge il merito della realizzazione dell'Alta velocità Torino-Napoli quando la dorsale Av non era nel piano della legge obiettivo e non ha goduto delle procedure straordinarie. Non ci sono altre grandi opere concluse con quella legge che i cittadini possono riconoscere per i benefici che ne ricevono. Se la difesa di Lupi per tenere la struttura di missione dentro il ministero delle Infrastrutture, evitando il trasloco a Palazzo Chigi, è questa, la partita è già persa.

Questo restare legati alle grandi opere ha continuato a distogliere attenzione da politiche infrastrutturali alternative (su cui è saltato Palazzo Chigi) e da riforme fondamentali che sono rimaste a dormire per mesi: il codice degli appalti e il recepimento delle direttive Ue, vero atto di discontinuità riformatrice per il settore, è rimasto a dormire sei mesi in Senato senza che Lupi muovesse un dito.

Peggio è andata con la riforma del trasporto pubblico locale, sfida decisiva per i prossimi decenni con le gare nel trasporto pubblico su gomma e in quello ferroviario pendolari, il rinnovo del parco bus, il rilancio presso i cittadini con possibili agevolazioni fiscali. Le prime bozze sono

di 15-18 mesi fa ma non si è mai considerato urgente questo provvedimento. Sarebbe arrivato al Consiglio dei ministri forse alla prossima seduta. Tre riforme mancate (legge obiettivo, codice appalti, trasporto locale) che avrebbero davvero dato il segno di una discontinuità.

Lupi ha anche promesso una nuova legge urbanistica che non si è vista come non si è visto alcun altro intervento per le città (anche il mediocre piano città di Mario Ciaccia è stato abbandonato) mentre bisogna dare atto al ministro di un grande sforzo per riattivare una politica abitativa (fondo emergenza abitativa, ristrutturazione alloggi Iacp, social housing, accordo mutui con Abi e Ance) anche spostando risorse in precedenza destinate alle infrastrutture. Qualche segnale si vede in quella direzione ma forse Lupi contava su tempi più lunghi per raccogliere risultati più robusti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISUCCESSI

Tra i meriti di Lupi la soluzione della partita Alitalia, l'Autorità dei trasporti e lo sblocco delle manutenzioni Anas e Fs

OBIETTIVI MANCATI

Non sono stati portati a termine Codice degli appalti, riforma del trasporto pubblico locale e nuova legge urbanistica

Il manager e l'architetto

Tav Firenze, falsificati i permessi paesaggistici

■ Non solo denaro, ma anche raggio di autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. In riferimento all'appalto sulla Tav di Firenze, Ercole Incalza, insieme all'architetto Giuseppe Mele, trova un modo per falsificare il via libera paesaggistico, in realtà scaduto.

Secondo gli inquirenti il supermanager «si attivava per attestare falsamente che l'autorizzazione paesaggistica non era scaduta e che i lavori erano iniziati entro i 5 anni». Inoltre «attestava che le varianti al progetto non erano essenziali anche con riferimento al monumento storico della Fortezza da Basso». Questo per garantire che i lavori procedessero senza intoppi.

I documenti emergerebbero dalle perquisizioni effettuate nel febbraio 2013 negli uffici di Incalza. Insieme al materiale riguardante i grandi appalti gli inquirenti hanno trovato anche elementi relativi alla gestione della gara per la realizzazione del passante ferroviario Alta velocità, a partire dal 2008. Incalza predispone però anche dei "documenti di spiegazione" ad hoc, quasi ad evitare future contestazioni.

Spiega quindi che la struttura tecnica di Missione segue «tutte le fasi del procedimento realizzativo delle infrastrutture strategiche e gestisce la Conferenza di servizio...cura le Intese generali quadro con le Regioni...effettua un capillare monitoraggio sull'avanzamento di ogni singola proposta progettuale...».

Incalza ricorda anche alcune «singolarità delle opere della legge obiettivo». Scrive nei suoi allegati che gli appalti sono accelerati da particolari disposizioni. «Le opere hanno un itinerario procedurale cadenzato nel tempo e quindi

evitano la esplosione dei tempi nell'acquisizione dei pareri». Poi annota che spesso «l'arco temporale tra l'aggiudicazione dell'opera e la consegna dei lavori supera i 24 mesi e quindi sarebbe opportuno risolvere, a livello normativo, questa serie di condizionamenti che rendono difficile il concreto avvio delle opere».

Dopo la perquisizione di questo materiale, lo stesso ministero delle Infrastrutture dà comunicazione alla procura di Firenze dell'avvio di un'indagine ispettiva interna sul conto di Ercole Incalza e dell'architetto Giuseppe Mele.

S.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RIFORMA DEL CATASTO

Confedilizia: serve controllo rigoroso

Perché la riforma del catasto sia equa è necessario un controllo rigoroso sull'operato del Governo e dell'agenzia delle Entrate. A sottolineare la necessità di monitorare sul rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge delega è stato il presidente della Confedilizia Giorgio Spaziani Testa in apertura del Convegno «Il nuovo Catasto» che si è tenuto ieri a Piacenza, al quale hanno partecipato anche esponenti del Parlamento e del governo



GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA PARTICOLARE TENUTA DEL FATTO

Sul segreto professionale barriera difensiva

Professionisti al riparo dal reato di rivelazione di segreto professionale.

Il decreto legislativo 28/2015 sulla non punibilità del reato tenue non abituale incide sull'illecito previsto dall'articolo 622 del codice penale. Il decreto si applica a tutti i reati puniti con pena non superiore a cinque anni e comporta il proscioglimento, se il fatto provoca una conseguenza esigua e se la condotta non integra una propensione a commettere il reato. Del particolare beneficio può trarre vantaggio il professionista tenuto al segreto professionale. Anzi si può dire che si alza un'ulteriore barriera a garanzia dell'operato del professionista, il quale potrà sia invocare la scriminante della giusta causa. L'articolo 622 codice penale punisce chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, oppure lo impiega a proprio o altrui profitto. Il reato comprende sia la rivelazione sia l'impiego della notizia segreta. L'obbligo del segreto professionale si aggiunge, poi, all'obbligo di rispettare la privacy, anche se i due ambiti sono spesso fraintesi. La sanzione per la rivelazione del segreto professionale è quella della reclusione fino a un anno o con la multa da 30 a 516 euro. La sanzione si applica se dal fatto può derivare un documento. La sanzione

è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il reato di rivelazione di segreto professionale è punibile a querela della persona offesa. La sanzione prevista per il reato di segreto professionale rientra nel limite dei cinque anni posto dal decreto legislativo 28/2015. Il rischio penale del professionista, a questo punto, è subordinato a più fattori. Innanzitutto ci deve essere la querela della persona, cioè del soggetto cui si riferiscono le notizie oggetto della indebita rivelazione. Si deve, infatti, ricordare che nel rapporto professionale il titolare del diritto al segreto professionale è il cliente, mentre il professionista è il soggetto tenuto a mantenere il riserbo sulle informazioni. Anche se, va notato, che a volte il professionista tenta di farsi schermo del segreto professionale per stendere un velo sui propri atti. Tuttavia si ricordi che il professionista non ha il diritto al segreto professionale ma ha al contrario l'obbligo di mantenerlo, nell'interesse del cliente. Se la persona offesa non presenta la querela il reato di rivelazione di segreto professionale non sarà procedibile e se un procedimento è iniziato si avrà una sentenza di

non luogo a procedere.

Un secondo scoglio è interno alla formulazione del reato e cioè non deve ricorrere una giusta causa. Il professionista potrà invocare la scriminante della giusta causa e così bloccare ogni possibile intervento sanzionatorio ai suoi danni. Con il decreto legislativo 28/2015 arriva un'altra possibilità di proscioglimento, che ha una ragione diversa. Siamo di fronte a un reato procedibile (la querela è stata presentata) e non ricorre una giusta causa, ma ricorre una diversa causa di non punibilità. Se il fatto è ritenuto tenue e cioè fonte di danni esigui e se la condotta non è abituale, il professionista potrà invocare questa causa di non punibilità fin dalle indagini preliminari.

Si tenga conto, poi del fatto che la valutazione di non punibilità è autonoma dalla volontà della persona offesa che ha sporto querela. Di fronte a una proposta di archiviazione del pubblico ministero, la persona offesa, che ha diritto di essere avvisata, non potrà fare altro che proporre una opposizione. Tuttavia il giudice delle indagini preliminari deciderà se il reato merita di essere perseguito, senza tenere conto di un eventuale veto della persona offesa. Certo a quest'ultima rimarrà ancora una possibilità. Scartata la via penale, si potrà tentare una causa per ottenere il risarcimento del danno.

Antonio Ciccia



Prima della legge 4/2013 l'Associazione ha puntato sul bollino di qualità

La Lapet un passo avanti

Gli iscritti in anticipo sulla certificazione

DI LUCIA BASILE

Tributaristi certificati Senior. Anticipando notevolmente i tempi normativi, numerosi sono gli iscritti Lapet che hanno conseguito la qualifica di tributarista certificato, spendibile anche in ambito comunitario, che vedono il proprio nominativo inserito nell'elenco ufficiale presso Fac e Accredia.

Facciamo dunque un po' di storia. Ritenendo prioritario il riconoscimento dei profili professionali, piuttosto che delle associazioni, la Lapet ha puntato tutto sul sistema di certificazione volontaria. «Ancor prima della pubblicazione della legge n. 4/2013 e della conseguente Norma Uni 11511 del tributarista, per evitare l'autoreferenzialità del livello di competenza professionale, abbiamo aderito dal 2008 alla Fac, allora Federazione delle associazioni per la certificazione, ora Fac Certificata», ha ricordato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone. L'ente rilascia la certificazione ai tributaristi sulla base di un codice di autodisciplina che impone agli iscritti il rispetto

delle norme per l'esercizio serio e corretto della professione (vedi altro articolo nella pagina). Dal 2010, nell'ambito della definizione del testo, di quella

che è poi diventata la legge n. 4/2013, prendevano forma i principi della certificazione professionale, mediante il ricorso alla normazione Uni. Diverse categorie professionali valutarono l'opportunità di seguire la via del riconoscimento basato sulle norme Uni, quale strumento di autoregolamentazione del mercato delle professioni. Nel 2011 fu quindi costituita la Commissione tecnica attività professionali non regolamentate, la cui presidenza fu affidata a Giorgio Berloffia (allora presidente di Assoprofessioni, oggi Cna Professioni). Il passo successivo fu quello di costituire gruppi di lavoro finalizzati all'elaborazione dei progetti di norma specifici in grado di identificare i requisiti di conoscen-

za, abilità e competenza delle nuove figure professionali, tra le quali quella del tributarista. Grazie alla specifica esperienza Lapet, coordinatore e relatore




Roberto Falcone

del progetto della norma Uni del tributarista, fu nominato il segretario nazionale Lapet Giovanna Restucci. Pertanto, subito dopo la pubblicazione della legge n. 4/2013, il 2 dicembre dello stesso anno, vide la luce la norma Uni per il tributarista n. 11511.

In base alla citata legge, quindi, una professione non organizzata può essere qualificata anche attraverso la certificazione, rilasciata da un organismo accreditato in conformità alla norma Uni definita per la specifica attività.

«La legge n. 4/2013 nasce a tutela del consumatore, per cui, nessun professionista può dichiararsi conforme alla norma Uni se non è in possesso di una certificazione rilasciata da

ente accreditato. Tanto è vero che presso i tribunali sono ammessi come consulenti tecnici d'ufficio i tributaristi certificati. Non solo, la certificazione rilasciata da preposto ente accreditato, obbliga, per il multilateral agreement, tutti gli enti accreditatori presenti in Europa a riconoscere valida la certificazione rilasciata dall'organismo italiano», ha dichiarato Giorgio Berloffia. Tra le finalità principali dell'articolato normativo in questione figurano la valorizzazione dell'autoregolamentazione e l'esaltazione della certificazione di parte terza, attribuendo alle associazioni e ai certificatori un compito di grande responsabilità nei confronti della collettività, chiamati a garantire non soltanto l'applicazione delle norme tecniche sulla qualità ma anche l'attuazione degli strumenti di tutela del cliente consumatore. In tal senso rilevano i continui riferimenti, nel



testo normativo, al Codice del consumo che dimostrano come la certificazione oltre ad attestare il miglioramento continuo della professione, costituisce una forma di tutela preventiva degli utenti. «La certificazione,



Giorgio Berloff

sebbene non obbligatoria, può portare un duplice vantaggio per il professionista: presenza sul mercato con un certificato che ne attesta le competenze, contribuendo in tal modo a dare certezza della qualità della prestazione professionale;

maggiore competitività rispetto ad altri partner del settore», ha evidenziato Falcone. E sui vantaggi che ne derivano Berloff ha ulteriormente aggiunto: «Continueremo a lavorare per far sì che i tributaristi siano sempre più qualificati e attraverso la certificazione possano contribuire a un mercato serio e professionale».